

# Verbale dell'adunanza

del giorno 23 gennaio 1915.

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, indisposto; i Consiglieri Verardo e Beneduce; il Direttore Generale Cacci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

## 1- Scincoli parziali di cauzioni di Agenti Generali.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda dell'Agente Generale di Ancona per lo scincolo parziale della cauzione prestata a garanzia della organizzazione; e circa le istanze fatte, al medesimo oggetto, dall'Agente Generale di Lucca, la domanda del quale non fu accolta nello scorso ottobre perchè la organizzazione della Agenzia non risultava ancora produttiva;

drj

Preso atto del nulla osta rilasciato dall'Ufficio III Organizzazione, e dall'Ufficio IV Contabilità, nei riguardi di entrambi gli scincoli domandati, e del parere favorevole espresso, nei riguardi della Agenzia Generale di Lucca, dal



lo Ispectore Compartimentale car. Perlich;

Il Comitato, a sensi dell'art. 11 lettera A del Capitolato di concessione, autorizza lo svincolo di metà della cauzione prestata dagli Agenti Generali di Ancona e di Lucca per la organizzazione della produzione nelle rispettive Agenzie;

e, in via di massima, il Comitato esprime il parere che convenga esaminare, in base alle disposizioni del Capitolato e della lettera di nomina, se sia possibile la rivalutazione, con riferimento ai corsi del 30/6-1914, dei titoli costituenti le cauzioni prestata dagli Agenti Generali; e che frattanto si possa procedere, caso per caso, a tale rivalutazione in occasione di svincoli parziali di cauzioni relative alla organizzazione, per determinare in base a tale rivalutazione la somma da liberarsi a favore degli Agenti.

2. Autorizzazione ad agenti locali di rappresentare Compagnie di assicurazione Incendi.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale, il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l'accoglimento della domanda dell'Agente Generale di Macerata perché

- 17 -

sia concesso all'Agente locale di Potenza Piana signor  
Mario Mangani di rappresentare la "Fondazione In-  
cendi" e la "Reale Incendi" ed ai signori Mangani  
e Rubegni, agenti locali in Macerata, di conserva-  
re la rappresentanza della "Cattolica" di Verona.

3. Proroga chiesta dalla Deputazione  
Provinciale di Reggio Emilia per la  
stipulazione del compromesso relativo  
alla cessione delle annualità conces-  
se dallo Stato per la ferrovia Reg-  
gio - Brescello.

Vista la domanda presentata dal Presidente del-  
la Deputazione Provinciale di Reggio Emilia,

Su proposta del Direttore Generale,

Il Comitato consente che alla Deputazione  
stessa sia accordata una proroga fino a tutto il  
venturo mese di marzo per la stipulazione del com-  
promesso relativo alla cessione delle annualità di  
sussidio chilometrico concesse dallo Stato alla pro-  
vincia di Reggio Emilia per la costruzione della  
linea ferroviaria Reggio - Brescello.

4. Domanda dello Ispettore cas. Catalano  
per l'assicurazione.

Il Direttore Generale riferisce che il cav. Eugenio Catalano, Ispettore Compartimentale di Napoli, in relazione alle norme statutarie relative alla assicurazione obbligatoria dei funzionari dello Istituto, ha chiesto:

1°) che gli sia rilasciata con decorrenza 1° agosto 1913 una polizza risparmio ad interesse composto, vincolata fino al giorno in cui egli cesserà dalle sue funzioni;

2°) che gli sia consentito, in caso di abbandono del posto che egli attualmente occupa, volontario od involontario, di avere la restituzione integrale dei premi versati;

3°) che per la polizza risparmio gli sia accreditato anche nel primo anno, a titolo di privilegio, ne d'acquisto, il 6% concesso dallo Istituto.

In merito alla prima richiesta, poiché la polizza risparmio non può ritenersi un contratto di assicurazione, l'Ufficio Attuariale proporrebbe di accettare per il Cav. Catalano un contratto di capitale differito con contro assicurazione per la durata di 10 anni, come quello che più si avvicina al desiderio del richiedente.

Alla seconda domanda l'Ufficio Attuariale si dichiara favorevole, poiché per i primi tre anni

previde già lo Statuto (art. 55, comma 4) e perché data la forma del contratto, la riserva dopo quattro anni ascende provvigione di acquisto ammortizzata - al 98% e dopo cinque consente già la restituzione dei premi.

Quanto alla stessa domanda, l'Ufficio Organizzazione ottiene che ad essa potrebbe farsi tenera accoglienza tanto per il Catalano quanto eventualmente per altri che per ragioni di età si troveranno nella condizione speciale di dover provvedere alla vecchiaia con contratto d'assicurazione a breve termine.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, è di parere che al cav. Catalano possa essere consentita l'assicurazione di un capitale differito per 10 anni, con contro assicurazione, con effetto dal 1° gennaio 1915, accordando, agli una somma, quale premio unico concernente allo aumento del capitale differito, in ragione del 6% dello stipendio, dal giorno nel quale egli ha assunto servizio presso l'Istituto. L'applicazione di tale deliberazione sarà però differita a quando il Consiglio di Amministrazione abbia approvato il Regolamento interno del personale, per coordinare il provvedimento alle disposizioni in esso Regolamento contenute per l'assicurazione obbligatoria dei funzionari dell'Istituto, specialmente nei riguardi della controassicurazione in caso di cessazione dal servizio.

Drf



5. Gratificazione all'Ing. Ettore Ziacentini.

In proposta del Direttore Generale, avuto riguardo all'opera prestata dall'Ing. Ettore Ziacentini, consulente tecnico dell'Istituto nel 2° semestre dell'anno 1914, il Comitato autorizza in di lui favore la concessione di una gratificazione di L. 500.

6. Acquisto di annualità concesse dallo Stato. (Tramvia Badia - Pollesine - Ticarolo)

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale, Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Permanente, ebbe già a deliberare in via di massima l'acquisto da parte dell'Istituto Nazionale delle annualità di sussidio chilometrico di L. 1350 concesse dallo Stato alla "Società An. per la costruzione e l'esercizio delle tramvie a vapore del Pollesine" per la costruzione della tramvia a vapore Badia - Pollesine - Ticarolo - S. M. Maddalena; il Comitato approva nel testo che qui di seguito si trascrive, il compromesso relativo a tale operazione, autorizzandone la stipulazione,

Per la misura della cauzione che la Società è tenuta a prestare a garanzia dei suoi impegni e di cui all'art. 8 del compromesso, si applicheranno le norme generali stabilite dal Comitato Permanente nella adunanza 4 maggio 1914:

Articolo 1° - L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

in persona dei signori D. G. Voff. Carlo Cacci e D. Comm. Francesco Guerra, si impegna di acquistare dalla Società Anonima per la costruzione e l'esercizio delle Tramvie del Polosine le annualità di sussidio chilometrico che risulteranno assegnate dal Governo alla costruzione della Tramvia a trazione a vapore Badia Polosine - Ticarolo - Santa Maria Maddalena con diramazione Sariano - Otighia, e che sono preventivate in L. 96.2/2, 55 (lire novantacinquecento e settantadue e centesimi cinquantacinque) per 50 anni.

La Società Anonima per la costruzione e l'esercizio delle Tramvie del Polosine si impegna dal canto suo a cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, alle condizioni stabilite nel presente compromesso, le dette annualità di sussidio chilometrico, garantendone la cedibilità nonché la regolare ed integrale esigibilità alle scadenze che verranno indicate dal Governo nel certificato di cui all'art. 5.

doj

L'acquisto delle dette annualità per un prezzo totale corrispettivo di L. 1.666.000 (lire un milione seicentosessantaseicimila) circa, salvo più esatti calcoli al momento delle singole cessioni, dovrà effettuarsi entro tre mesi dalla data in cui sarà aperta all'esercizio la Tramvia con conseguente liquidazione delle relative annualità di costru-

zione.

In caso di decadenza, l'Istituto acquisterà la parte di annualità dovuta ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 3.<sup>o</sup> del Testo Unico delle leggi sulle Ferrovie, entro tre mesi dal termine massimo nel quale, a mente dell'atto di concessione e tenuto conto delle proroghe accordate, la somma avrebbe dovuto essere compiuta; quindi in entrambi i casi l'acquitto avverrà entro tre mesi dalla data in cui saranno diventate liquide le annualità o per apertura della linea all'esercizio o per dichiarata decadenza.

E poiché i lavori hanno principio, come è prescritto, entro il 24 gennaio 1915 (art. 21 della convenzione) e devono essere ultimati il 24 ottobre 1916, la Società contraente si obbliga a non chiedere proroghe che portino il termine del compimento dei lavori o di decadenza oltre il termine già fissato dalla convenzione 29 luglio 1914.

L'impegno reciproco di cui nel presente articolo, s'intende in ogni caso limitato alle annualità di costruzione stabilite dal sopra citato atto di concessione 29 luglio 1914 approvato con R.D. 24 settembre N. 1139.

Articolo 2.<sup>o</sup> La Società tre mesi prima dell'aper-

- 111 -

tuna all'esercizio della tranvia dovrà essere preavviso all'Istituto, e nel caso di decadenza preavvisare l'Istituto tre mesi prima che scada il termine ultimo entro il quale i lavori avrebbero dovuto essere ultimati. Trascorso lo anzidetto termine di tre mesi stabilito pel compimento dell'operazione, senza che la Società abbia effettuato la valida cessione dell'annualità richiesta, sarà concesso alla Società stessa di addirvenire alla cessione anzidetta entro un successivo termine di sessanta giorni, ma in tal caso la capitalizzazione dell'annualità cedenda sarà sempre fatta con riferimento al giorno di scadenza del primo termine fissato. Qualora poi decorresse infruttuosa-mente anche il secondo termine di sessanta giorni, la Società contraente, se così piacerà all'Istituto Nazionale richiedente, dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito dal presente atto compromissorio e l'Istituto Nazionale resterà pienamente liberato da ogni obbligo assunto col l'atto stesso, con obbligo nella Società di pagare all'Istituto a titolo di penale la somma corrispondente al cinque e contesimi venticinque per cento del valore capitale di tutte le annualità impegnate col presente compromesso.

Articolo 3°. La Società al momento della stipu-

lazione dell'atto definitivo di acquisto sopra preveduto, dovrà produrre regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici, col quale si attesti l'apertura all'esercizio della linea, si precisi l'ammontare delle relative annualità attribuite alla costruzione, indicando la data precisa, in cui dovrà aver luogo il loro pagamento, dichiarando le annualità stesse al giorno medesimo della stipulazione cedibili ed esigibili, non soggette a vincolo alcuno, nemmeno a favore dello Stato, eccezione fatta per i vincoli che risultassero da anticipazioni su certificati di lavoro, vincoli che dovranno trasferirsi a beneficio dell'Istituto Nazionale contemporaneamente all'acquisto delle annualità.

Articolo 4°. L'acquisto definitivo delle predette annualità verrà effettuato sempre per atto pubblico, al prezzo corrispondente alla capitalizzazione delle annualità da cederli al tasso di interesse annuo del cinque e venticinque per cento, e cioè scontando alla data delle singole operazioni di cessione le annualità da cederli al tasso di interesse annuo del cinque e venticinque per cento.


Articolo 5°. L'atto definitivo stesso dovrà essere notificato al Ministero dei Lavori Pubblici ed alla Direzione Generale del Tesoro.

La Società contraente si impegna a produrre subito regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici nel quale si dichiara che, per effetto della avvenuta notificazione del presente compromesso, l'annualità ceduta è passata in piena ed assoluta proprietà dell'Istituto al quale soltanto verrà pagata, confermando le scadenze delle annualità stesse e gli anni della loro durata.

Articolo 6°: La Società, ove scontate certificate di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero dei Lavori Pubblici e del Tesoro, ne darà notizia allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni il quale rilascerà una lettera di piena conoscenza, indirizzata all'Istituto di credito che eventualmente farà l'anticipazione.

doj

Articolo 7°: Ad esuberanza si conferma che l'acquisto di cui nel presente compromesso, deve intendersi stipulato a condizione sospensiva nel senso che gli atti di cessione verranno stipulati soltanto quando il Governo avrà autorizzato l'apertura all'esercizio della Gramvia con liquidazione delle rispettive annualità di sussidio chilometrico o avrà emesso il decreto di decadenza della Società concessionaria nel caso previsto dall'art. 3° alinea ultimo del citato Testo Unico.



Il presente compromesso non più tardi di trenta giorni dalla sua stipulazione dovrà essere notificato, a cura e spese della Società, ai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro e la Società stessa si impegna a produrre lettera ufficiale dei detti Ministri da cui risulti che essi hanno preso atto della notifica loro fatta e delle pattuizioni contenute nello stesso compromesso circa il futuro acquisto da parte dell'Istituto Nazionale delle annualità di cui trattasi.

Articolo 8°. A garanzia degli impegni derivanti dal presente compromesso e della completa e regolare esecuzione dei contratti d'acquisto nei modi e termini stabiliti, la Società contraente costituisce a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la cauzione di lire ottomila rappresentata da titoli del nuovo prestito nazionale 4.50%.

La cauzione verrà integralmente liberata non appena effettuata la valida cessione di tutte le annualità come sopra assegnate dallo Stato per la costruzione della Gramia o di quella parte di essa che, nel caso di decadenza della concessione, fosse stata a suo favore liquidata.

Segue al Volume VIII.